



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO
E DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 29.10.2012 e in vigore dall' 01.11.2012.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO.....	4
ART. 4 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO.....	5
ART. 5 – RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO.....	6
ART. 6 – CONTRASSEGNO UNIFICATO DI AVVENUTO CONTROLLO: “BOLLINO CALORE PULITO”.....	7
ART. 7 – CATASTO IMPIANTI.....	8
ART. 8 – ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.....	8
ART. 9 – SOTTRAZIONE OD OPPOSIZIONE AL CONTROLLO.....	10
ART. 10 – IMPIANTI NON CONFORMI ALLE NORME SULLA SICUREZZA.....	11
ART. 11 – IMPIANTI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO.....	11
ART. 12 – IMPIANTI NON CONFORMI ALLE NORME SUL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE.....	12
ART. 13 – ONERI DI VERIFICA DELL’IMPIANTO TERMICO.....	13
ART. 14 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	13
ART. 15 – RISCOSSIONE ONERI DELLE ISPEZIONI A CARICO DEGLI UTENTI	14
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE.....	15
ART. 17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	15

ART. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'effettuazione delle ispezioni di competenza provinciale necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e d'esercizio degli impianti termici esistenti e di nuova costruzione, ai sensi delle seguenti normative:

Legge 9 gennaio 1991, n.10

DPR 26 agosto 1993, n. 412

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551

D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 art. 84 comma 4

L.R. 23 dicembre 2004, n. 26

Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 387 del 18/03/2002

Deliberazione Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 156 del 4 marzo 2008 e successive modificazioni.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio dei Comuni della provincia di Bologna con popolazione fino a 40.000 abitanti, gli adempimenti, a cura della Provincia di Bologna, connessi alle verifiche dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, compreso il rendimento di combustione, in attuazione della normativa vigente e richiamata all'art. 1.

2. Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici con esclusione dei seguenti apparecchi: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW . Sono esclusi, inoltre, dalle operazioni di controllo gli scaldi acqua per uso uni- familiare (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192 così come modificato dall'art. 35 comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99). Sono altresì esclusi dalle operazioni di controllo gli impianti ed edifici di cui all'art. 3.6 della legge regionale 156/2008 e s.m..

ART. 3
RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO

1. Il soggetto responsabile dell'impianto termico viene così individuato¹:
 - a) per impianti di potenzialità inferiore ai 35 kW:
 - i) il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
 - ii) l'occupante a qualsiasi titolo dell'immobile²;
 - iii) il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall'occupante³;
 - b) per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW:
 - i) l'amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali;
 - ii) i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore;
 - iii) il terzo responsabile, se nominato dall'amministratore o proprietario⁴

2. Per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, deve intendersi la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. L'atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

3. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina alla Provincia di Bologna, Ufficio SMIT. Altresì, il terzo responsabile, comunica alla Provincia eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, sia eventuali variazioni nella titolarità dell'impianto⁵.

1 ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 8 comma 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.;

2 Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati

3 secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione, e al quale viene affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto

4 secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e successive modifiche ed integrazioni, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale e sul quale dovrà essere apposta la firma di accettazione della funzione.

5 D.P.R. 412/93 art. 11 comma 3

ART. 4

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO

1. Il responsabile dell'impianto termico assume la responsabilità e l'onere della gestione dell'impianto consistente nelle attività di conduzione, controllo, compresa la verifica del rendimento energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, ai sensi dell'art. 8 e seguenti della Delibera di Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 156 del 4 Marzo 2008 e s.m.i.⁶.

⁶ Art. 8 comma 4 e seguenti della deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.:
Il responsabile d'impianto, in particolare,

a) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con le modalità e nell'ordine di seguito indicati:

a1) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso, il controllo e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;

a2) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche di cui al punto a1), o queste non siano più disponibili;

a3) secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, qualora non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante;

b) deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali. Tali informazioni dovranno essere riportate nel libretto di impianto o di centrale. In ogni caso le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni due anni per le caldaie a camera stagna (tipo C) alimentate a gas di potenza inferiore a 35 kW e una volta all'anno per tutte le altre tipologie di generatore di calore indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

c) provvede affinché **i controlli di efficienza energetica**, di cui all'Allegato 10 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'Allegato 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, **siano effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:**

c1) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

c2) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto c1), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c3) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti. I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, di cui all'art. 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.

d) sottoscrive copia per ricevuta del rapporto rilasciato al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto dall'operatore, che ha l'obbligo di redigerlo e sottoscriverlo. Il responsabile di impianto termico ha l'obbligo di conservare l'originale del rapporto ed allegarlo al libretto di centrale di cui alla lettera p dell'art. 1 del presente Regolamento o al libretto di impianto di cui alla lettera q dell'art. 1 del presente Regolamento.

e) provvede affinché, nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti, sia effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi. Le date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze di cui al punto c);

f) provvede affinché in occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici sopra citati, ma tali da poter modificare le modalità di combustione, siano effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze;

g) provvede affinché nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, sia effettuato un ulteriore controllo del rendimento di combustione, di norma alla metà del periodo di riscaldamento annuale, ferma restando l'applicazione delle norme UNI di riferimento;

2. Il responsabile dell'impianto assicura che i controlli del rendimento termico avvengano secondo le scadenze temporali ivi indicate, ovvero:

- 1) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW. Per gli impianti superiori ai 350 kW è previsto un ulteriore controllo a metà del periodo di riscaldamento (ogni sei mesi);
- 2) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto 1), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
- 3) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.

I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, di cui all'art. 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.

3. L'obbligo di effettuare le operazioni di manutenzione e di controllo del rendimento energetico s'intende espletato qualora tali operazioni siano state eseguite dal responsabile dell'impianto entro il mese indicato nel contrassegno apposto sul più recente rapporto di avvenuto controllo e inderogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo.

4. Ai fini dell'accertamento di eventuali omissioni, l'ispettore non prende in considerazione il biennio in corso.

5. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l'obbligo di controllo del rendimento degli impianti termici si intende ottemperato qualora tale operazione venga effettuata entro il 31 gennaio 2013.

ART. 5

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

1. Al termine dell'operazione di controllo tecnico, comprendente prova di combustione, e dell'impianto, l'operatore incaricato dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto

h) rispetta il periodo annuale di esercizio dell'impianto osservando l'orario prescelto, i limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle norme vigenti.

sarà da quest'ultimo conservato ed allegato al libretto d'impianto⁷.

2. Il rapporto di cui al punto precedente dovrà essere conforme:
 - al modello F di cui al D.Lgs. 192/2005 nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kw⁸;
 - al modello G di cui al D.Lgs. 192/2005 nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiori ai 35 kw⁹.

ART. 6

CONTRASSEGNO UNIFICATO DI AVVENUTO CONTROLLO: “BOLLINO CALORE PULITO”

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 2008, la Provincia di Bologna si avvale del Contrassegno unificato di avvenuto controllo denominato “Bollino Calore Pulito” quale sistema di attestazione obbligatoria di avvenuto controllo per tutti gli impianti termici siti sul territorio di propria competenza. Il rapporto di controllo tecnico provvisto di bollino è l'attestazione dell'avvenuto controllo e autocertificazione del rendimento energetico dell'impianto.
2. Il bollino è apposto dal responsabile dell'impianto, tramite l'operatore incaricato dell'esercizio e della manutenzione, sul rapporto di controllo tecnico di cui all'art. 5.
3. Per tutti gli impianti aventi una anzianità di installazione superiore a quattro anni, copia del rapporto di controllo tecnico contenente prova di combustione e provvisto del Bollino Calore Pulito è inviata dal manutentore alla Provincia, in formato preferibilmente elettronico entro trenta (30) giorni dall'avvenuto controllo tecnico, e, comunque, entro e non oltre la scadenza indicata all'art.4 comma 3, ogni due anni indipendentemente dalla potenza nominale del focolare dell'impianto.
4. Il costo del contrassegno è a carico dell'utente e viene determinato con apposita delibera di Giunta Provinciale, con cadenza biennale, tenuto conto dei costi tecnici ed amministrativi sostenuti dalla Provincia per l'effettuazione delle verifiche ispettive di cui all'art. 7.
5. La Provincia di Bologna predispose il contrassegno “Calore Pulito” in conformità all'allegato

⁷ di cui all'art. 11, comma 9 del DPR 412/1993

⁸ di cui all'allegato 10 della DAL n. 156/2008

⁹ all'allegato 11 della DAL n. 156/2008

C) della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. 18 marzo 2002, n. 387 e lo mette a disposizione dei soggetti di seguito indicati:

- a) responsabili di impianto;
- b) ditte di esercizio e manutenzione;
- c) associazioni di categoria;
- d) comuni della Provincia.

6. Il contrassegno Calore Pulito viene rilasciato dall'Ufficio Metropolitano SMIT o da altri Uffici che la Provincia tempestivamente e nelle forme adeguate comunicherà alla popolazione interessata.

7. Con successivo provvedimento si procederà a disciplinare le modalità operative per la riscossione del contrassegno.

ART. 7

CATASTO IMPIANTI

La Provincia, anche sulla base dei rapporti di controllo tecnico pervenuti, realizza un archivio su supporto informatico nel quale registra, numera, elenca e gestisce i dati sugli impianti termici esistenti nel territorio di competenza, come previsto al punto 3.5) della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. 18 marzo 2002, n. 387 e successive modifiche e integrazioni (art. 8 comma 18 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i).

ART. 8

ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. La Provincia provvede ad effettuare ispezioni sugli impianti termici oggetto del presente Regolamento al fine di accertare il corretto adempimento delle operazioni di cui all'art. 4, da parte del Responsabile dell'impianto.

2. Le ispezioni alle diverse tipologie di impianti sono svolte secondo le seguenti priorità ¹⁰

- a) impianti dei quali si abbia indicazione di criticità ovvero di carenze riguardanti la manutenzione e l'esercizio;
- b) impianti per i quali non è stata presentata l'attestazione di controllo di rendimento di

¹⁰ Ai sensi del punto 8.21 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Assemblea Legislativa n.156 del 4 marzo 2008

combustione, ovvero, impianti per i quali non è stata presentata la stessa attestazione nei tempi indicati nel precedente art. 5, comma 1 del presente Regolamento;

- c) impianti non risultati adeguati ad un precedente controllo;
- d) impianti estratti a campione regolarmente dichiarati;
- e) in base alla suddivisione per classi di potenza.

3. Le ispezioni sono effettuate da personale qualificato incaricato dalla Provincia di Bologna o dall'organismo incaricato dalla Provincia per il servizio di ispezione.

4 Le ispezioni sugli impianti termici sono effettuate, durante tutto l'anno, previo accordo con l'occupante o proprietario dell'unità immobiliare o, nel caso di condomini, con i relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto.

5. L'organismo incaricato delle ispezioni informa individualmente i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo attraverso una lettera raccomandata A.R con la quale verrà comunicata la data in cui avrà luogo la verifica (con un anticipo di almeno 30 giorni di calendario) e prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare al massimo 2 (due) variazioni dell'appuntamento prefissato per venire incontro alle esigenze dell'utente, purché queste siano comunicate dagli interessati a mezzo telefono, e-mail, fax o telegramma almeno 5 giorni di calendario prima della data fissata, tenendo conto, altresì che la verifica dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data inizialmente prevista. In caso contrario, ai suddetti fini, gli oneri di verifica saranno dovuti nella misura prevista al punto b) dell'articolo 13 del presente Regolamento.

6. La convocazione del terzo responsabile di esercizio e manutenzione, se nominato, è a carico dei soggetti di cui al comma 4) del presente articolo.

7. L'ispettore deve presentarsi munito di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Provincia o dall'organismo esterno incaricato dalla Provincia per le verifiche ispettive, documento da esibire prima di effettuare l'ispezione all'impianto.

8. Le attività di ispezione, effettuate ai sensi di legge, consistono:

- a) in un controllo documentale volto ad accertare:
 - i. la verifica della corretta manutenzione dell'impianto;
 - ii. l'eliminazione di anomalie eventualmente riscontrate in sede di controllo tecnico e indicate nel relativo rapporto di controllo;

- b) in un'ispezione visiva dell'impianto volta a constatare la rispondenza di massima a quanto desunto dalla documentazione inerente l'impianto;
- c) in un controllo strumentale del rendimento di combustione per accertare la rispondenza alla normativa sul risparmio energetico (misura del rendimento di combustione).

9. L'ispettore al termine del sopralluogo riporta sul libretto di centrale o di impianto i risultati dei controlli eseguiti e redige apposito rapporto di prova sottoscritto anche dal responsabile dell'impianto termico.

10. Qualora dal controllo effettuato emerga il mancato ottemperamento di quanto previsto all'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e art. 4 del presente Regolamento, l'ispettore diffida il Responsabile assegnando un termine da 60 a 300 giorni solari entro cui rimuovere le irregolarità accertate.

11. Nei casi previsti dalla legge (art. 15 comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, 192 come definito anche dall'art. 34, comma 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10) l'ispettore redige processo verbale di accertamento dell'infrazione, di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689, e lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto trasmettendone copia alla Provincia di Bologna per gli adempimenti conseguenti.

12. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al presente articolo, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso (art. 8 comma 22 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i).

ART. 9

SOTTRAZIONE OD OPPOSIZIONE AL CONTROLLO

1. Qualora l'utente di un impianto da sottoporre a verifica non possa essere presente all'appuntamento concordato deve tempestivamente informare l'organismo incaricato del servizio di ispezione dalla Provincia al fine di concordare una nuova data.

2. Qualora l'ispettore si rechi presso l'utente nell'ora e nel giorno concordati e la verifica non possa essere eseguita per causa imputabile all'utente, con esclusione dei casi di forza maggiore, viene richiesto un rimborso spese per il mancato controllo, ed il controllo viene effettuato in altra data.

3. Qualora il responsabile dell'impianto si sottragga alla verifica, oppure si opponga ripetutamente alla stessa, l'ispettore lo comunica al servizio competente della Provincia.

4. Nel caso di reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Provincia può chiedere l'interruzione della fornitura del combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 D.Lgs. 164/2000.

ART. 10

IMPIANTI NON CONFORMI ALLE NORME SULLA SICUREZZA

1. Qualora durante le operazioni di accertamento dell'impianto l'ispettore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza comportando una situazione di grave ed immediato pericolo:

a) richiede, mediante diffida al responsabile dell'impianto, l'immediata disattivazione del medesimo;

b) provvede, senza indugio, a darne comunicazione al Comune e all'AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale) territorialmente competente affinché vengano adottati i provvedimenti necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto e/o della tutela della pubblica incolumità. Copia di detta comunicazione deve essere trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco e alla ditta fornitrice di combustibile per gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164. La comunicazione verrà inoltre trasmessa per conoscenza al Responsabile dell'impianto.

2. L'ispettore invia alla Provincia copia della comunicazione indicata al comma 1 del presente articolo.

ART. 11

IMPIANTI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

SUL RISPARMIO ENERGETICO

1. Se l'ispettore, durante il sopralluogo, rileva con la verifica strumentale valori incompatibili con quelli di legge, oppure si trova nell'impossibilità di eseguire la verifica:

- comunica al responsabile dell'impianto la necessità di eliminare i problemi e/o di adeguare l'impianto alla normativa sul risparmio energetico;

- assegna allo stesso un termine di tempo da 30 a 90 giorni per l'adeguamento dell'impianto, fatte salve eventuali proroghe, con l'obbligo di comunicare alla Provincia l'avvenuto

adeguamento, accompagnando la comunicazione con la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'intervento.

2. Successivamente, alla scadenza dei termini di adeguamento, la Provincia verifica che il responsabile dell'impianto abbia adempiuto a quanto prescritto ed in particolare abbia provveduto ad inviare comunicazione alla Provincia, accompagnandola con idonea documentazione.

3. La Provincia esamina la documentazione ed, eventualmente, attiva l'organismo incaricato delle ispezioni, che fissa un nuovo appuntamento e procede ad un secondo controllo dell'impianto con il quale:

- accerta l'avvenuta rimozione dei problemi di sicurezza e/o la rispondenza dell'impianto alla normativa sul risparmio energetico;
- rilascia al responsabile dell'impianto il "Rapporto di prova";
- informa la Provincia dell'esito della verifica.

ART. 12

IMPIANTI NON CONFORMI ALLE NORME SUL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

1. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato 12 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i, devono essere adeguati tramite opportune operazioni di manutenzione. Gli impianti non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità locale competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione effettuata da parte dell'autorità medesima.

2. Il responsabile dell'impianto, a seguito dell'adeguamento/sostituzione dell'impianto, ha l'obbligo di darne comunicazione alla Provincia affinché quest'ultima possa accertare il rispetto delle prescrizioni di adeguamento/sostituzione.

3. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di ispezione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati nell'allegato 12 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo come previsto alle lettere e), f), g), ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della

ART. 13

ONERI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO TERMICO

1. Gli oneri previsti per le verifiche sugli impianti termici sono determinati con delibera di Giunta Provinciale e imputati tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) impianti estratti a campione tra quelli di cui la Provincia possiede valido rapporto di controllo tecnico redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento: a totale carico della Provincia;
 - b) impianti di cui sopra, ove la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente: a carico dell'utente l'onere sostenuto per il mancato controllo;
 - c) verifica a richiesta dell'utente con impianto regolarmente dichiarato: a carico dell'utente;
 - d) impianti estratti a campione tra quelli di cui la Provincia non possiede valido rapporto di controllo tecnico redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento: a carico dell'utente;
 - e) seconda verifica a seguito dell'adeguamento dell'impianto imposto con diffida: a carico della Provincia.

2. L'importo dei rimborsi per i controlli è differenziato in base alla potenza dell'impianto e al tipo di verifica da svolgere e sarà determinato con apposito atto provinciale.

3. In caso di mancato pagamento degli oneri entro giorni 60 (sessanta) dalla relativa richiesta, l'importo di tali oneri, incrementato delle spese amministrative, viene recuperato coattivamente.

ART. 14

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il responsabile dell'impianto che non esegua le operazioni di manutenzione e controllo dell'impianto secondo quanto previsto dalla legge ed in applicazione del presente Regolamento incorre nella sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro¹¹.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 380/01 e dal D.Lgs. 192/2005 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della L. 689/81.

¹¹ Art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005

3. In assenza di esecuzione delle opere di regolarizzazione ovvero della comunicazione di avvenuta regolarizzazione di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, nei termini assegnati con la diffida, la Provincia provvederà alla notifica delle violazioni riscontrate in sede di ispezione, con le modalità ed i termini indicati all'art. 14 comma 2 della L. 689/81.

4. L'importo della sanzione, elevabile ai sensi del comma 1 del presente articolo e per l'inottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, terrà conto dei seguenti livelli di gravità dell'infrazione:

- livello I: anomalie tecnico-documentali (mancanza del libretto di impianto o centrale e/o incompletezza dei dati, mancanza dei rapporti di controllo previsti dalla normativa);
- livello II: mancata o incompleta manutenzione dell'impianto, impossibilità ad effettuare l'analisi dei fumi e calcolare il rendimento;
- livello III: superamento dei limiti previsti dalla legge per i parametri monossido di carbonio e Bacharach, rendimento inferiore ai limiti di legge, carenze manutentive tali da comprometterne la sicurezza.

5. L'operatore incaricato dell'esercizio e della manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 ¹², è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro.

ART. 15

RISCOSSIONE ONERI DELLE ISPEZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

1. Per la riscossione degli oneri dovuti ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, la Provincia provvederà a recapitare all'interessato, anche per il tramite dell'ispettore, apposito bollettino di CC postale con l'indicazione dell'importo ed il termine entro cui effettuare il pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la Provincia provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e degli eventuali interessi maturati per legge.

¹² Art. 7 comma 2 del D.Lgs 192/2005:

- L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di inizio della sua pubblicazione all'Albo pretorio provinciale.

ART. 17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La Provincia di Bologna effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo, manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti termici ai sensi della normativa inerente la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica.

2. Potranno essere previste misure di accompagnamento, sostegno e/o incentivazione, anche finanziarie, per l'adeguamento degli impianti più obsoleti e/o per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti da parte delle famiglie con accertato stato di disagio socio-economico, nei limiti di stanziamento del bilancio della Provincia.

3. Le attività di ispezione degli impianti termici asseriti a edifici dichiarati inagibili con ordinanza del Sindaco a seguito degli eventi sismici occorsi il 20 ed il 29 maggio 2012, nei Comuni di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, sono sospese sino a revoca della medesima ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato o richiamato dal presente Regolamento valgono le disposizioni normative statali e regionali vigenti.